

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1358 del 20/03/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA STE.MI DI MINGHETTI STEFANO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3623/2015 DEL 24/11/2015 PER L'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA SVOLTA IN COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO, LARGO RICCI CURBASTRO, N.44.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1394 del 20/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DITTA STE.MI DI MINGHETTI STEFANO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3623/2015 DEL 24/11/2015 PER L'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA SVOLTA IN COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO, LARGO RICCI CURBASTRO, N.44.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3623/2015 del 24/11/2015 a favore della Ditta STE-MI di Minghetti Stefano per la propria attività di carpenteria sita in Comune di S.Agata Sul Santerno, Largo Ricci Curbastro, n.44, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza presentata a ARPAE SAC in data 14/03/2019 e acquisita con PGRA 2019/42188 – pratica SinaDoc 9353/2019 - dalla Ditta **STE.MI di Minghetti Stefano** (C.F./P.IVA 02129050395) con sede legale e attività di carpenteria in Comune di S.Agata Sul Santerno, Largo Ricci Curbastro, n.44, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3623/2015 sopracitato, a seguito della installazione di un nuovo impianto di taglio al laser, dotato di idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare; la nuova emissione (E3) va a sostituire l'impianto di saldatura robot che è stato dismesso.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **9353/2019**, emerge che:

- la Ditta STE.MI di Minghetti Stefano che svolge attività di carpenteria nello stabilimento sito in Comune di S.Agata Sul Santerno, Largo Ricci Curbastro, n.44, ha presentato ad ARPAE SAC apposita istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3623/2015, per la installazione di un nuovo impianto di taglio al laser che convoglierà nel nuovo punto di emissione E3. Il nuovo punto di emissione va a sostituire la precedente emissione che afferiva all'impianto di saldatura robot, ora dismessa. La nuova emissione E3 sarà dotata di idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato mediante installazione di un filtro a cartucce;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3623/2015 a seguito della installazione di un nuovo impianto di taglio al laser che convoglierà nel nuovo punto di emissione E3, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di carpenteria. La presente modifica non sostanziale verrà rilasciata da ARPAE SAC.

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3623/2015 a favore della Ditta **STE.MI di Minghetti Stefano** (C.F./P.IVA 02129050395) con sede legale e attività di carpenteria in Comune di S.Agata Sul Santerno, Largo Ricci Curbastro, n.44, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA viene sostituito il precedente Allegato A) - emissioni in atmosfera di cui all'autorizzazione adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.3623/2015;**
3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto non modificato con la presente determina;**
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
5. **DI MANTENERE inalterata la validità dell'AUA che è fissata pari a 15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. **DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio della stessa da parte di ARPAE SAC;**
7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta e agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento, citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta STE.MI di Minghetti Stefano svolge attività di carpenteria metallica nello stabilimento sito in Comune di S.Agata Sul Santerno, Largo Ricci Curbastro, n.44 ed è in possesso dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento 3623/2015;
- Con la richiesta di modifica non sostanziale, la Ditta chiede la installazione di un nuovo impianto di taglio al laser Mazak, dotato di idoneo sistema di abbattimento mediante installazione di filtro a cartucce che andrà a sostituire l'impianto il robot di saldatura che è stato dismesso. Rimangono invariati i punti di emissione precedentemente autorizzati: E1 – saldatura manuale - ed E2 – Impianto taglio laser;
- nello stabilimento sono inoltre installati tre impianti termici civili, alimentati a metano, di potenzialità inferiore a 35 kW (ognuno).

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 - SALDATURA MANUALE**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza	10	m
Sezione	0,07	mq
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 - TAGLIO AL LASER - Filtro a cartucce

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza	10	m
Sezione	0,13	mq
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – TAGLIO AL LASER MAZAK – NUOVO - Filtro a cartucce

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza	10	m
Sezione	0,097	mq
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	20	mg/Nmc

Prescrizioni:

- 1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E3 – Taglio laser – devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni a partire dalla data di messa a regime e a trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)

ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai

sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione indicato con **E3**, il **30/06/2019**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, la data di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente 1);

6. Di indicare per i controlli, che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati), su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici civili, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.